



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

000000000

Repertorio n.139267

Raccolta n.48022

VERBALE DI RIUNIONE DI ORGANO DI FONDAZIONE

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il 07/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese
di marzo, alle ore sedici e cinquantacinque minuti

al n. 8012

30 marzo 2021

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei La-
ger n. 78 -

Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia
ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
questa città

è comparso

SORCI ADRIANO, nato a Magione (PG) il 5 dicembre
1944 (cod.fisc.SRC DRN 44T05 E805E) domiciliato
per la carica presso la sede della Fondazione, il
quale interviene al presente atto nella veste di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-
le rappresentante della Fondazione "**Casa Serena**
Prof. Zeffirino Rinaldi" Onlus, con sede in Magio-
ne (PG), Via XX Settembre n.52, codice fiscale
80009190549, iscritta all'Anagrafe delle Onlus te-
nuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regiona-
le dell'Umbria, prot.n. 15214 del 30 ottobre 2017,
ed iscritta nel registro delle Persone Giuridiche
presso la Regione Umbria al n.82/17, il quale mi

chiede di verbalizzare la riunione del Consiglio di Amministrazione che si tiene in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- adeguamento statutario al D.Lgs. 117/2017.

Il comparente, nella indicata e dichiarata qualifica, presiede la riunione ai sensi dell'art.14 dello statuto, facendo constatare:

- che la riunione non è stata convocata, ma sono presenti tutti gli aventi diritto di cui infra i quali si dichiarano esaustivamente informati sulle materie all'ordine del giorno;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti egli stesso, in qualità di Presidente, di persona e collegati in videoconferenza i Consiglieri Brozzi Sergio, Novello Patrizia, Grilli Francesco e Orsini Don Guerriero;

- che è pertanto presente l'intero Consiglio di Amministrazione ed è integrato il quorum previsto dall'art.12 dello statuto della Fondazione;

- che i collegamenti in televideo conferenza sono effettuati, ai sensi dell'art.13, nono comma, dello Statuto con modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione

alla discussione e l'esercizio del diritto di voto;

- che non ci sono altri soggetti legittimati ad intervenire.

Accertata identità e legittimazione dei presenti il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e preliminarmente propone ai Consiglieri di integrare l'ordine del giorno e passa ad illustrare l'unico punto all'ordine del giorno richiamando l'attenzione sulle novità normative introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 in materia dei cd. "Enti del Terzo Settore" ("Codice del Terzo Settore" o "Codice").

Attraverso tale Codice il Legislatore nazionale ha inteso riordinare la disciplina dettata in favore degli enti no profit, riunendo gli enti di diritto privato senza scopo di lucro e aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'unica categoria degli Enti del Terzo Settore; all'uopo è stata prevista la creazione di un nuovo Registro in cui gli stessi dovranno essere iscritti, ovvero il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti attuativi del Codice del Terzo Settore e della loro esecutività il Legislatore richiede alle fondazioni

rientranti nel novero della nuova disciplina, tra le quali si colloca la medesima Fondazione, poiché in possesso di tutti i requisiti di legge prescritti dalla normativa, di adeguare gli statuti attualmente vigenti alle prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 117/2017 così da poter perfezionare l'iscrizione nel costituendo Registro Unico degli Enti del Terzo Settore ed essere ammessi a godere dei benefici fiscali riconosciuti dal citato Codice.

Per tale ordine di ragioni le modifiche dello Statuto all'ordine del giorno meglio specificano i riferimenti normativi regolanti la vita della Fondazione e adeguano l'assetto organizzativo alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore, fermo quanto di seguito precisato in ordine alle singole disposizioni statutarie modificate.

Il nuovo statuto, tuttavia, in attesa della istituzione ed entrata in vigore del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, deve altresì riportare tutti gli elementi di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 riferiti alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) mantenendosi, in attesa della suddetta iscrizione nel nuovo Registro, quella alla tuttora vigente Anagrafe ONLUS di competenza.

Nelle more dell'entrata a regime del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, inoltre, resta in ogni caso in vigore il Registro delle Persone Giuridiche tenuto Presso la Regione Umbria.

Su richiesta del Presidente il sottoscritto Notaio dà lettura delle modifiche apportate allo statuto sottoposte ad approvazione del Consiglio, e precisamente:

- dell'art. 1) che contiene indicazioni e riferimenti normativi con riferimento alla denominazione della Fondazione;

- del nuovo terzo comma dell'art.3) in cui viene aggiunta la precisazione per cui lo scopo della Fondazione viene perseguito mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5, comma primo, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 117/2017;

- dell'ultimo comma dell'art.4) per un richiamo alla normativa del Codice del Terzo Settore relativo ai limiti per l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale statutarie;

- dell'art. 6) contenente la disciplina relativa all'iscrizione nel Registro delle Onlus, il quale viene eliminato poichè superato con conseguenze ri-numerazione dei successivi articoli;

- del quinto comma dell'art.6) (precedente art.7)

in cui viene prevista la possibile destinazione di utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione in favore di altri Enti del Terzo Settore aventi medesima ed unitaria struttura in luogo di altre Onlus;

- dell'art.8) (precedente art.9) che prevede l'inserimento tra gli organi della Fondazione dell'Organo di Controllo;

- dell'art. 14), di nuova introduzione, ove viene esplicitata la disciplina dell'Organo di Controllo;

- del primo comma dell'art.15) che richiama la disciplina dettata per il Revisore legale dal D.Lgs. 117/2017;

- del secondo comma dell'art. 17) che precisa i limiti entro i quali deve essere stabilito il compenso dei lavoratori della Fondazione;

- dell'ultimo comma dell'art.18) per il richiamo alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore in materia di corretta tenuta e di consultazione dei libri verbali degli organi della Fondazione;

- del secondo comma dell'art. 19) relativo alla disciplina del bilancio;

- del secondo comma dell'art. 22) per la destina-

zione del patrimonio ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

- dell'art. 23) relativo alla norma finale e rinvio, che introduce il riferimento alla normativa del Codice del Terzo Settore;

- dell'art. 24), recante la disciplina prevista per il periodo immediatamente successivo alla trasformazione dell'IPAB Opera Pia Fondazione Casa Serena Prof. Zefferino Rinaldi nella Fondazione, il quale viene eliminato in quanto superato.

Le modifiche stesse risultano da nuova stesura dello Statuto della Fondazione che allego al presente atto sotto la lettera **"A"** affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omessa la lettura degli articoli non oggetto di modifica.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei membri presenti

delibera

1) di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate, come sopra lette e risultanti dalla stesura allegato "A" al presente atto;

2) di dar mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento al qualsiasi altro membro del Consiglio:

- di sottoporre all'approvazione delle Autorità Amministrative le suesposte proposte di modifiche

statutarie qui verbalizzate e di compiere altresì qualsiasi ulteriore atto e adempimento inerente e conseguente al presente deliberato, compresa l'eventuale comunicazione dovuta all'anagrafe Onlus di competenza;

- di curare, a tempo debito, le pratiche e formalità relative all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;

con facoltà di compiere ogni attività istruttoria, ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo opportuna perché siano attestati e documentati tutti i requisiti di legge per conseguire detta iscrizione nonché per eseguire qualsiasi eventuale comunicazione dovuta agli attuali Registri di competenza;

3) di dar mandato al Presidente pro tempore della Fondazione per apportare all'allegato statuto modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dai competenti Uffici civili o fiscali ai fini in particolare di iscrizioni in Registri, albi, elenchi previsti dalla legge.

Ai fini fiscali il presente verbale è esente (i) da imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3 del D. Lgs.117/2017 e (ii) da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella B), allegata al D.P.R. 642/1972, nonché ai sensi dell'art.

82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione è dichiarato sciolto alle ore diciassette e venticinque minuti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo.

Consta di tre fogli di cui sono occupate pagine otto e parte della nona.

Firmato: Adriano Sorci

" Giuseppe Brunelli

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CASA SERENA PROF. ZEFFIRINO RINALDI"

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Fondazione denominata "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi", di seguito definita per brevità Fondazione, ed ha origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (Opera Pia) "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 28 novembre 2014.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero il "Terzo Settore".

Sino all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione sarà iscritta nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, e assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Successivamente all'iscrizione nel suddetto Registro Unico, la Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S.".

La Fondazione ha sede a Magione (Perugia), Via XX Settembre n. 52 e persegue le sue finalità nell'ambito del territorio del Comune di Magione e del territorio della Diocesi di Perugia - Città della Pieve e comunque all'interno del territorio della Regione Umbria.

Ha durata illimitata.

La Fondazione, avendo finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Origine

La Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi (eretta Ente Morale con D.P.R. 7 luglio 1970) è sorta per volontà della Sig.ra Giubilei Francesca ved. Rinaldi, che, con testamento olografo del 9 agosto 1964, pubblicato a cura del notaio Dott. Mario Sco-

nocchia di Magione in data 12 maggio 1966 rep. n. 11851/953 ed in memoria di suo marito Prof. Zeffirino Rinaldi, richiese la costituzione di una Fondazione con lo scopo di assistere gratuitamente nello stabile di sua proprietà sito in Magione Via XX Settembre, 52 esclusivamente "i vecchi bisognosi di Magione", preferibilmente di sesso maschile e di età avanzata, ai quali per condizioni di vita o per mancanza di assistenza familiare, si prospettava una vecchiaia misera, in numero non superiore a 4 o 5. Considerato che con le sole rendite patrimoniali sarebbe stato impossibile far fronte ai costi gestionali di una casa di riposo, e che conseguentemente sarebbe venuta meno la funzione istituzionale della Fondazione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 11 gennaio 1988 venne modificato lo statuto estendendone le finalità ed i mezzi. Fu previsto come scopo quello di offrire ospitalità ed assistenza a persone anziane condizionate da una precaria situazione socio economica e di alloggio, dando priorità alle persone residenti nel Comune di Magione e prevedendo la corresponsione di una retta.

Nel corso degli anni, per effetto di norme di legge e del modificarsi delle condizioni di non autosufficienza degli ospiti, la Fondazione Casa Serena si è trasformata sul piano strutturale, tecnologico e funzionale fino a diventare un punto di riferimento territoriale per la cura e l'assistenza degli anziani prevalentemente non autosufficienti. Infatti l'attività prevalente, a partire dal 2008, è quella di residenza protetta per anziani non autosufficienti, attività autorizzata dalla Regione dell'Umbria e in modo residuale, attività di gruppo appartamento per n. 7 anziani autosufficienti o parzialmente tali.

Art. 3 - Ispirazione e principi di riferimento, finalità e scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, fornendo assistenza sociale e socio sanitaria agli anziani e non ha scopo di lucro.

In particolare la Fondazione, anche in ossequio a quanto già stabilito nello Statuto dell'Opera Pia "Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" ha lo scopo di offrire ospitalità ed assistenza a persone anziane che vengono a trovarsi in difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari.

Il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale

di cui all'art. 5 comma primo, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli ospiti, i quali sono tenuti al pagamento di una retta come da specifico regolamento, sarà determinato in relazione alle capacità ricettive ed alle possibilità finanziarie dell'Ente. Sarà data precedenza, ove possibile, alle richieste di coloro che risiedono nel Comune di Magione. In ogni caso i servizi saranno gestiti ed erogati nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Le attività promosse dalla Fondazione dovranno ispirarsi ai principi della religione cattolica.

La Fondazione potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati, di qualunque natura, per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli indicati dal presente statuto.

La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, compatibili con il presente statuto.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie, connesse e diverse

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Promozione e organizzazione di seminari, studi, ricerche, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali e sportivi, iniziative ed eventi promozionali, tutte quelle iniziative volte a favorire una sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- Relazioni di collaborazione con enti scientifici, sportivi, universitari, culturali, educativi e di ricerca, istituzioni pubbliche e private;
- Sostegno alle attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- Attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo ma sempre nelle forme op-

portune e con le garanzie necessarie, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

- Attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e/o di quelle accessorie per loro natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla lettera a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - Gestione

Nell'ambito degli scopi e delle attività evidenziati agli artt. 3 e 4 la Fondazione potrà gestire:

- l'affitto, l'assunzione di possesso a qualsiasi titolo, l'acquisto di beni mobili e immobili, di impianti, di attrezzature e di materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- l'amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- l'avviamento di operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui;
- la stipula di contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
- lo svolgimento di qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 6 - Patrimonio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio funzionamento con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione - distinto in fondo patrimoniale e fondo di gestione - è costituito dai beni mobili e immobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione dalla ex Ipab "Opera Pia Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi" al momento della costituzione della Fondazione e/o comunque a qualsiasi titolo acquisiti, come descritti nell'atto costitutivo, e può essere incrementato e alimentato:

- da versamenti di sostenitori;
- da acquisti di beni mobili e immobili;
- da eventuali ulteriori contributi comunque pervenuti;
- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque;

- da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;

- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;

- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, e di altri enti ed organizzazioni locali e nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati.

In particolare, la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, ecc.) per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuati a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 7 - Criteri e modalità di erogazione delle rendite

Al Consiglio di Amministrazione, come appresso nominato, è data la più ampia facoltà di rendere liquidi, in danaro, tutti i beni pervenuti alla Fondazione per lasciti, legati, donazioni e a qualsivoglia altro titolo, al fine di meglio conseguire le finalità di cui al presente articolo secondo, ad esclusione di quelli destinati a fondo patrimoniale indisponibile posto a garanzia di eventuali terzi creditori.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Parroco pro tempore della Parrocchia S. Giovanni Battista di Magione, in qualità di Presidente; laddove egli rinunci a questa seconda funzione, il Presidente della Fondazione, per il periodo espresso nella rinuncia, verrà da lui individuato, di concerto con l'Ordinario Diocesano, tra i due componenti designati nel Consiglio stesso dalla Curia Arcivescovile;
- due componenti designati dal Consiglio Comunale di Magione tra i cittadini residenti nel Comune stesso, in qualità di consiglieri;
- due componenti designati dalla Curia Arcivescovile di Perugia tra i cittadini residenti nel Comune di Magione, in qualità di consiglieri.

I consiglieri elettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Decadenza e esclusione

I consiglieri elettivi del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. Alla votazione non partecipa il componente di cui si discute l'e-

sclusione.

Il componente decaduto o escluso dovrà essere sostituito entro 30 giorni da parte dello stesso Ente che aveva effettuato la nomina.

Art. 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione. Assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione. Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio di amministrazione deve orientare le sue scelte in modo tale che vengano garantite nella più ampia misura possibile la trasparenza, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione delle sue azioni e delle sue attività.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione, nonché controllare l'esecuzione stessa;
 - b) deliberare sul rendiconto annuale e sul bilancio di previsione entro i termini infra indicati nell'articolo 19 del presente statuto;
 - c) deliberare con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
 - d) deliberare assunzioni o licenziamenti di personale e comunque nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - e) conferire e revocare procure;
 - f) adottare appositi regolamenti interni, quali per esempio il regolamento di organizzazione, il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio. Il regolamento di organizzazione disciplina in particolare:
 - 1) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - 2) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;
 - 3) ogni altra funzione amministrativa;
- Il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio disciplina in particolare:
- 1) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;

- 2) le modalità di controllo dell'economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi;
- 3) le procedura per la conclusione dei contratti e per l'acquisizione di beni e servizi;
- 4) l'adozione di un eventuale bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale, individuando le modalità di copertura di eventuali disavanzi;
- g) gestire contributi, beni e elargizioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutarî;
- h) investire danaro e gli altri lasciti che perverranno alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;
- i) deliberare sull'acquisto di beni mobili e immobili;
- j) erogare premi e borse di studio;

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede della Fondazione, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. In ogni caso le adunanze ordinarie del Consiglio di Amministrazione hanno luogo almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedire a ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 ore prima. È ammessa anche la convocazione per posta elettronica o altro mezzo equipollente.

Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie e/o dei punti del giorno da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dall'amministratore più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I processi verbali delle sedute consiliari sono

firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e sono riportati in apposito registro bollato e vidimato.

È, inoltre, ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le prestazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio coperto, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio stesso e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
- sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura i rapporti con le Autorità;
- adotta, nei casi di assoluta urgenza e necessità, ogni provvedimento opportuno di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione ineren-

te alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipula di negozi ed il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipula di contratti con il personale dipendente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consigliere più anziano di età fa le veci. La firma del consigliere più anziano fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo è nominato dall'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ne stabilisce l'eventuale compenso. I componenti durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Non può ricoprire la carica di componente l'Organo di controllo coloro che sono membri del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.15 - Revisore legale

La Fondazione nomina un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro al ricorso dei presupposti di legge indicati dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017.

Il Revisore è nominato dall'Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali e ne stabilisce l'eventuale compenso. Dura in carica quattro esercizi e può essere confermato.

Compete al Revisore ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere, se istituito, sovrintende alla ge-

stione amministrativa e contabile della Fondazione e predispone, in collaborazione con il Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Tesoriere può essere un membro del Consiglio di Amministrazione o persona esterna. In tal caso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 17 - Personale

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate e tenuto conto del regolamento di organizzazione.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 8, comma 3, lettera b) con riferimento al divieto di corresponsione indiretta di utili.

Art.18 - Libri della Fondazione

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I verbali del Revisore Legale devono essere trascritti su apposito registro.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Si applica la disciplina di cui all'art.15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.117/17 il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In particolare la relazione di missione deve illustrare l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, quale strumento di programmazione ed orientamento della gestione.

Art. 20 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 21 - Oneri della Fondazione

Fanno carico alla Fondazione i seguenti oneri:

- a) assicurare che le salme della Sig.ra Giubilei Francesca e del Prof. Zeffirino Rinaldi e degli altri appartenenti alla Famiglia Rinaldi non vengano rimosse dai loculi della Cappella funebre nel cimitero di Magione;
- b) aver cura e provvedere alle pulizie della Cappella funeraria di cui sopra, intestata a Francesco Rinaldi, nell'interno della quale dovranno in qualunque stagione trovarsi fiori recisi e illuminazione;
- c) garantire annualmente messe in suffragio alle anime della Signora Francesca Giubilei e del Prof.

Zeffirino Rinaldi.

Art. 22 - Trasformazione e scioglimento

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa competente, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del Fondatore.

In caso, invece, di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Codice civile e alle leggi vigenti in materia ed in particolare alle regole dettate in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal D.Lgs. 460/1997 ed alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato: Adriano Sorci

" Giuseppe Brunelli

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1 d.lgs 7 marzo 2005, n.82 art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1973, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Brunelli, Notaio in Perugia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia, mediante apposizione della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al 3 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di n.23 (ventitrè) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

Perugia, 27 aprile 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe Brunelli

